

## **Circolare Inps n. 47 del 28/3/2020. Gli ammortizzatori per emergenza COVID-19.**

L'Inps con circolare n. 47 del 28 marzo 2020 fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Analizziamo gli aspetti più importanti della circolare.

### **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO**

L'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario. Tale possibilità è limitata nei confronti dei soli dipendenti che, alla data del 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

#### **CHI PUÒ' CHIEDERE LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)**

- a)** imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b)** cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c)** imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d)** cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e)** imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f)** imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g)** imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h)** imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i)** imprese addette all'armamento ferroviario;
- l)** imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m)** imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione

#### DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLA CASSA INTEGRAZIONE (CIGO)

L'intervento con causale "COVID-19 nazionale" non soggiace all'obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale "COVID-19 nazionale" sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Si osserva altresì che per l'accesso alle speciali prestazioni di CIGO e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori e l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari.

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione delle domande con causale "COVID-19 nazionale" è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda

seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

#### **Esempio 1**

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

#### **Esempio 2**

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

#### **Esempio 3**

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/8/2020

#### **Esempio 4**

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 30/9/2020

### MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

### IPOTESI DI AZIENDE CHE HANNO GIÀ' IN CORSO UNA AUTORIZZAZIONE DI CIGO CON CAUSALE DIVERSA DA " COVID-19 NAZIONALE

Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

### INTEGRAZIONE SALARIALE E FERIE RESIDUE

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all'azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

### INTEGRAZIONE SALARIALE E MALATTIA

Sul punto l'Istituto richiama l'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista".

#### CHI PUÒ CHIEDERE L'ASSEGNO ORDINARIO GARANTITO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Possono richiedere l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

#### MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE DAL FIS

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare

#### FONDO DI SOLIDARIETÀ' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO

In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, l'Istituto fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B".

L'Istituto sottolinea che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell'artigianato (e dei lavoratori somministrati che anche hanno costituito un Fondo di solidarietà bilaterale) sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

#### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'articolo 22, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2020 n. 18 prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo,

qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Avendo la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 25 marzo 2020 l'Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione in deroga disciplinandone le caratteristiche, si rimanda, per i relativi approfondimenti, a quanto comunicato con circolare informativa n. 43 dello scrivente Ufficio.

Udine, 29 marzo 2020

*(Fonti: Circolare Inps n. 47 del 28/03/2020)*